

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DELL'ATTIVITÀ DI PATROCINIO E DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DIFESA IN GIUDIZIO E DELL'ATTIVITÀ DI CONSULENZA LEGALE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLA PROVINCIA A FAVORE DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA PROVINCIA INDICATI NELLA DELIBERA DI GIUNTA PROVINCIALE 8 NOVEMBRE 2019, N. 1765, AI SENSI DELL'ART. 12-TER, COMMA 3-BIS, DELLA LP. N. 7/1997.

SCHEMA DI CONVENZIONE

La Provincia autonoma di Trento, nella persona del Presidente *pro tempore*, dott. Maurizio Fugatti (di seguito solo "Provincia"), e Opera Universitaria, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, prof.ssa Maria Laura Frigotto (di seguito solo "Ente"),

visti e integralmente richiamati

- la Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, recante "*Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento*", ed in particolare l'art. 21, comma 4 e l'art. 39 quater, comma 4;
- l'art. 12-ter, commi 3 e 3-bis, della Legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, recante "*Revisione dell'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento*",
- l'art. 33, comma 1, lett. a), della Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, recante "*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*",
- la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "*Nuova disciplina dell'ordinamento forense*", -l'art. 7 della Legge provinciale 6 agosto 2019, n. 5, recante "*Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2019- 2021*";
- il Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del 31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014,
- la Delibera di Giunta provinciale 8 novembre 2019, n. 1765, avente ad oggetto "*Individuazione degli enti strumentali della Provincia autonoma di Trento ammessi a fruire dell'assistenza legale dell'Avvocatura della Provincia*";

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. n. 7/1997, l'attività di patrocinio e difesa in giudizio e l'attività di consulenza legale dell'Avvocatura della Provincia è svolta a favore dell'Ente, a titolo gratuito, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai successivi articoli di questa convenzione.

Art. 2 - Regole generali

1. Ai sensi dell'art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. n. 7/1997, l'attività di patrocinio e difesa in giudizio e l'attività di consulenza legale è prestata dall'Avvocatura della Provincia a seguito di specifica richiesta del legale rappresentante dell'Ente e di specifica autorizzazione della Giunta provinciale, previa verifica dell'assenza di conflitti d'interesse e dell'effettiva possibilità dell'Avvocatura di prestare la propria attività a favore dell'Ente.

2. Il legale rappresentante dell'Ente, con nota inviata tramite PITre all'Avvocatura della Provincia, richiede alla Giunta provinciale l'autorizzazione dell'Ente rappresentato ad avvalersi dell'attività di patrocinio e difesa in giudizio e dell'attività di consulenza legale prestata dall'Avvocatura della Provincia.
3. Il Dirigente generale dell'Avvocatura della Provincia e il Legale incaricato della pratica verificano l'effettiva possibilità dell'Avvocatura di prestare la propria attività a favore dell'Ente. Il Dirigente generale e il Legale incaricato della pratica verificano altresì l'assenza di conflitto di interessi, in collaborazione con le strutture provinciali competenti in relazione all'Ente, e quindi propongono alla Giunta provinciale la deliberazione di autorizzazione o di diniego.
4. Con propria deliberazione, la Giunta provinciale autorizza l'Ente strumentale ad avvalersi dell'attività di patrocinio e difesa in giudizio relativamente alla specifica controversia indicata nella richiesta di autorizzazione ovvero ad avvalersi dell'attività di consulenza legale relativamente alla specifica richiesta di consulenza indicata nella richiesta di autorizzazione. Il Legale incaricato provvede a trasmettere l'autorizzazione della Giunta provinciale all'Ente, attraverso il sistema di protocollo telematico PITre.
5. Fatto salvo quanto previsto nei commi precedenti del presente articolo con riferimento alla richiesta dell'Ente e all'autorizzazione della Giunta Provinciale che sono trasmesse rispettivamente all'Avvocatura e all'Ente esclusivamente attraverso il sistema di protocollo telematico PITre, la successiva corrispondenza, può essere indirizzata anche, a seconda dei casi, alle caselle di posta del Legale incaricato e dell'Avvocatura, ovvero alla casella di posta del dipendente competente dell'Ente.
6. In quanto Titolari autonomi del trattamento, l'Avvocatura della Provincia e l'Ente, in relazione al trattamento dei dati personali inerenti lo svolgimento delle attività previste al primo comma di questo articolo, garantiscono il rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, in accordo con le rispettive policy organizzative.
7. L'Ente fornisce all'Avvocatura della Provincia copia cartacea di tutta la documentazione connessa con lo svolgimento dell'attività prevista al primo comma di questo articolo.
8. Le strutture provinciali competenti si impegnano a prestare la massima collaborazione.

Art. 3 -Attività di rappresentanza e difesa in giudizio

1. L'attività di rappresentanza e difesa in giudizio ha ad oggetto i giudizi nei quali l'Ente sia parte innanzi agli organi giurisdizionali.
2. Con l'autorizzazione prevista all'art. 2, comma 4 della presente convenzione, la Giunta provinciale conferisce l'incarico di difesa ad un collegio difensivo, individuando il Legale incaricato come domiciliatario.
3. La procura alle liti è rilasciata dal legale rappresentante dell'Ente e, per quanto occorrere possa, dal Presidente della Provincia al Legale incaricato.
4. Ai sensi dell'art. 12-ter, comma 3-bis, della L.p. n. 7/1997, il Legale incaricato è il responsabile del contenzioso e il domiciliatario della causa, conformemente alle cause della Provincia e all'ordinamento provinciale.
5. A seguito dell'autorizzazione prevista all'art. 2, comma 4 della presente convenzione, ai fini della instaurazione delle liti ovvero della resistenza in giudizio, su richiesta del legale incaricato e nei termini indicati nella ridetta richiesta, il rappresentante legale dell'Ente trasmette all'Avvocatura della Provincia, tramite PITre, dettagliata relazione istruttoria sulla vicenda oggetto della lite e tutta la relativa documentazione necessaria, avendo cura di

indicare il nominativo di un dipendente di riferimento per la pratica. Tale documentazione è fornita all'Avvocatura della Provincia anche su supporto cartaceo, nel numero di copie richiesto dal legale incaricato. Con le stesse modalità è trasmessa all'Avvocatura della Provincia l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal legale incaricato.

6. Il Legale incaricato può confrontarsi direttamente con il dipendente dell'Ente competente per la pratica. Il legale incaricato può altresì avvalersi del personale dell'Ente per lo svolgimento di accertamenti e verifiche necessari per l'attività giudiziale prestata.
7. Qualora i dipendenti dell'Ente a seconda dall'oggetto della lite, siano in possesso delle necessarie competenze e conoscenze tecniche, l'Ente presta la disponibilità a nominarli consulenti tecnici di parte.
8. L'Avvocatura comunica all'Ente, tramite il sistema PITre, l'esito di ciascuna fase e/o di ciascun grado di giudizio.
9. La Provincia autonoma di Trento si fa carico delle eventuali spese di notifica e di trasferta. Tutte le altre spese processuali sono a carico dell'Ente strumentale. In caso di soccombenza dell'Ente strumentale, con condanna a pagare le spese, le spese di giudizio liquidate dal giudice sono a carico dell'Ente medesimo. In caso di soccombenza della controparte, con condanna a pagare le spese, le spese legali liquidate dal giudice sono di competenza della Provincia.

Art. 4 -Attività di consulenza legale

1. L'attività di consulenza legale ha ad oggetto l'assistenza legale, in relazione a controversie che possono dar luogo a contenzioso. L'attività di consulenza legale non può in alcun modo essere finalizzata a realizzare un controllo su atti adottati o da adottare, rientranti nell'esclusiva sfera di competenza e di responsabilità degli organi e degli uffici dell'Ente.
2. A seguito dell'autorizzazione prevista all'art. 2, comma 4 della presente convenzione, su richiesta del Legale incaricato e nei termini indicati nella ridetta richiesta, il rappresentante legale dell'Ente trasmette all'Avvocatura della Provincia, tramite PITre. Dettagliata relazione istruttoria sulla vicenda oggetto della richiesta di parere e tutta la relativa documentazione necessaria, avendo cura di indicare il nominativo un dipendente di riferimento per la pratica. Tale documentazione è fornita all'Avvocatura della Provincia anche su supporto cartaceo. Con le stesse modalità è trasmessa all'Avvocatura della Provincia l'eventuale documentazione integrativa richiesta dal legale incaricato.
3. Il Legale incaricato può confrontarsi direttamente con il dipendente dell'Ente competente per la pratica. Il Legale incaricato può altresì avvalersi del personale dell'Ente per lo svolgimento di accertamenti e verifiche necessari per l'attività di consulenza.

Art. 5 - Modifiche alla convenzione

1. Le modifiche sostanziali alla presente convenzione sono approvate con deliberazione di Giunta provinciale.

Trento, _____

Per la Provincia autonoma di Trento
il Presidente

Per Opera Universitaria
la Presidente